



ORDINANZA N. 17-2026 del 26.8.2026 - prot. generale nr. 2699-2026

Oggetto: istituzione temporanea del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata nelle strade, nei giorni e negli orari indicati in dispositivo – celebrazioni religiose per le *feste dei rioni* 2026

IL SINDACO

PREMESSO che in data 25.8.2026, con nota registrata al prot. 2694 del 26.8.2026, il parroco della Chiesa del *Santissimo Salvatore* di Borgomasino ha richiesto la temporanea occupazione di suolo pubblico unitamente alla disciplina della circolazione stradale in occasione delle celebrazioni religiose per la *Festa dei rioni* del paese;

RITENUTO che per la motivazioni in protasi è necessario concedere parte del suolo pubblico con tutela degli utenti della strada e parimenti limitare e regolare il traffico veicolare sulle strade interessate;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal servizio di Polizia locale;

VISTI gli artt. 2, 5, 6 c. 4 lettera f), 7 c.1 lettera a), 159 e 215 del D. lgs. 30.4.1992, n. 285;

VISTO il regolamento di esecuzione e di attuazione del *Codice della strada* di cui al D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

VISTO il D. lgs. 18.8.2000, n. 267, *Testo unico degli enti locali*, e precipuamente l'art. 50;

ORDINA

il temporaneo divieto di transito e di sosta con rimozione forzata dei veicoli, valido nelle strade, nei giorni e negli orari indicati nel seguente calendario:

- A. sia nell'area antistante la *Cappella del Nosello* sia nel tratto di via Emanuele Filiberto attiguo all'edificio religioso, per il giorno di domenica 30 agosto 2026 dalle ore 15 fino alle ore 19;
- B. sia nell'area antistante la *Chiesa di San Martino* sia il tratto di via Umberto I, dall'incrocio con via Roma fino all'incrocio con via Breccia, per il giorno di domenica 13 settembre 2026 dalle ore 15 fino alle ore 19;
- C. nell'area antistante la *Cappella del Rosario* in piazza Monte Grappa, per il giorno di domenica 20 settembre 2026, dalle ore 15 alle ore 19.

È consentito il transito e la sosta ai veicoli autorizzati e a quelli elencati all'art. 177 del *Codice della strada*;

AVVERTE

che i trasgressori saranno sanzionati ai sensi del vigente *Codice della Strada* di cui al D. lgs. 30.4.1992, n. 285 con l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste;

DISPONE CHE

1. quest'ordinanza sia trasmessa alla Polizia locale al Comando Stazione dei Carabinieri di Borgomasino;
2. quest'ordinanza sia resa nota al pubblico mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali a cura dell'incaricato dell'ufficio tecnico del comune di Borgomasino nel rispetto dell'art. 6, c. 4 lett. f) del *C.d.s.*, al fine di renderlo noto a tutti gli utenti della strada;
3. i soggetti di cui all'art. 12 del *Cds* sono incaricati di fare osservare la presente ordinanza;

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

la presente ordinanza sindacale è pubblicata in data odierna all'albo pretorio digitale e sul sito internet istituzionale del comune di Borgomasino, agli indirizzi internet (*link*)

<https://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/saturnweb/Home.aspx?Ce=brgmsn1649> e

<https://www.comune.borgomasino.to.it/it-it/home>, oltreché nelle aree oggetto della presente ordinanza;

RENDE NOTO CHE

- I. il responsabile dell'istruttoria del procedimento, ex art. 5 co. 1 della L. 7.8.1990, n. 241, è l'ispettore di Polizia locale Pierluigi Lamolea;
- II. per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio digitale al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte ex D. lgs. 2.7.2010, n.104, oppure entro 120 giorni al Presidente del Consiglio di Stato ex D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Borgomasino, 26 agosto 2026



IL SINDACO

dott.ssa Antonella Giovanna Pasquale

firma autografa ex art. 3, c. 2, del D. lgs. 12.2.1993, n. 39